III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2017]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010 ([5]).

(6) Il regolamento (UE) n. 576/2013 abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(7) Il regolamento (UE) n. 577/2013 abroga le decisioni 2003/803/CE ([7]), 2004/839/CE ([8]) e 2005/91/CE ([9]), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

([1]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
([2]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.
([3]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107.
([4]) GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14.
([5]) GU L 10 del 15.1.2014, pag. 9.
([6]) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
([7]) GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.
([8]) GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.
([9]) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

(8) Il regolamento (UE) n. 31/2014 abroga le decisioni 2004/301/CE [1] e 2004/539/CE [2] e il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione [3], che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 1.1, il testo del punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32013 R 0576**: Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) la Norvegia non è considerata paese terzo.

b) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

Le domande congiunte che comprendono la Norvegia vengono presentate alla Commissione, con copia all'Autorità di vigilanza EFTA. La Commissione consulta l'Autorità di vigilanza EFTA prima di adottare decisioni a norma del presente articolo riguardo alla Norvegia.

c) Per quanto riguarda la Norvegia, la data "29 dicembre 2014" di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), è la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto che integra il regolamento nell'accordo.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

2. Nella parte 1.1, dopo il punto 10 [regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«10a. **32013 R 0577**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) la Norvegia non è considerata paese terzo.

b) L'espressione "Unione europea" che figura sulla copertina del modello di passaporto contenuto nella parte 1 dell'allegato III è sostituita dall'espressione "Unione europea/Norvegia".

c) Sulla copertina del passaporto, oltre alla bandiera dell'UE può essere impressa anche l'immagine della bandiera norvegese.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

[1] GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55.
[2] GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 21.
[3] GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

3. Al punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32013 L 0031**: Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107),

— **32013 D 0518**: Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14).»

4. Nella parte 1.2, il punto 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione), il punto 122 (decisione 2004/301/CE della Commissione), il punto 125 (decisione 2004/839/CE della Commissione), il punto 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) e il punto 147 (regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 576/2013, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, della direttiva 2013/31/UE, della decisione di esecuzione 2013/518/UE e del regolamento (UE) n. 31/2014 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.